



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 11 del 21/05/2024

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 AL FINE DI ASSICURARE IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI E DEI TURISTI NELL'AREA DEL CENTRO STORICO - DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI CANTIERE DAL PRIMO MAGGIO AL VENTI OTTOBRE DI OGNI ANNO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare le attività dei cantieri edili insistenti sul territorio con particolare riferimento al Centro Storico, nell'area così definita:

1. Corso Umberto e tutte le sue traverse sino a giungere a valle verso le vie Pietro Rizzo e Roma, ed a monte sino a giungere sino alla via Circonvallazione;
2. Via Sesto Pompeo, via Apollo Arcageta, Piazza S. Antonio Abate, Via Fazello, e tutte le ulteriori traverse, pedonali e non, ad esse collegate;
3. Via Timeo, Via Teatro Greco, Via di Giovanni, via Iallia Bassia, via Calapitrulli, via Giardinazzo, via Bagnoli Croce, via Pirandello e tutte le ulteriori traverse, pedonali e non, ad esse collegate, comunque comprese all'interno dell'anello definito dal Centro Storico della Città, compiutamente definite nella planimetria allegata, compresa all'interno dell'anello segnato e nell'area evidenziata, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio Comunale.

RICHIAMATA l'Ordinanza in vigore al riguardo della disciplina dei lavori edili ed alle attività ad esse connesse (O.S. n. 46 del 21/06/2012);

PRESO ATTO che il comando di Polizia Locale, di concerto con il responsabile dell'Area Urbanistica, giusta nota prot. n. 20864 del 21/05/2024, a fronte delle numerose richieste che quotidianamente pervengono ai predetti uffici, in merito alla temporanea occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività di cantiere di qualsiasi genere che interessano il centro storico e che sono causa di disturbo alle attività economiche ed alla tranquillità e riposo dei

cittadini, dei villeggianti e dei turisti durante l'intera stagione turistica, ha proposto l'emissione di un'ordinanza che limiti il rilascio di tali autorizzazioni nei periodi ove si registra una maggiore affluenza di persone;

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare, con riferimento al periodo temporale di seguito specificato, con apposito provvedimento dispositivo, le modalità del rilascio delle autorizzazioni alle attività di cantiere interessanti il perimetro del centro storico, come meglio indicato nell'allegata planimetria, e che comportino l'occupazione del suolo pubblico comunale;

VISTO l'art. 50 comma 5 TUEL che testualmente recita: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di **pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti**, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*"

VISTO il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 50 comma 5;

VISTO l'art. 7 bis comma 1 bis TUEL;

VISTO l'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ORDINA

Con effetto immediato, per l'anno in corso e fino al 20 ottobre 2024, è fatto divieto di occupazione di suolo pubblico a qualsiasi titolo (ponteggi, scavi per allacci alle reti, aree di movimentazione cantiere, etc.) nel Centro Storico della Città, nell'area così definita:

- 1) Corso Umberto e tutte le sue traverse sino a giungere a valle verso le vie Pietro Rizzo e via Roma, ed a monte sino a giungere sino alla via Circonvallazione;
- 1) Via Apollo Arcageta, Piazza S. Antonio Abate, via Sesto Pompeo, Via Fazello, e tutte le ulteriori traverse, pedonali e non, ad esse collegate;
- 2) Via Timeo, Via Teatro Greco, Via di Giovanni, via Iallia Bassia, via Calapitrulli, via Giardinazzo, via Bagnoli Croce, via Pirandello e tutte le ulteriori traverse, pedonali e non, ad esse collegate, comunque tutte comprese all'interno dell'anello definito dal Centro Storico della Città, compiutamente definite nella planimetria allegata, compresa all'interno dell'area evidenziata a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio Comunale.

Gli Uffici Comunali, conseguentemente, non dovranno rilasciare alcuna autorizzazione ad occupare il suolo pubblico comunale per le aree e le motivazioni di cui sopra.

Le occupazioni di suolo pubblico per lavori urgenti ed indifferibili, ai fini della salvaguardia della privata e pubblica incolumità e della salute pubblica, comprovata da oggettive condizioni, saranno valutate caso per caso dagli Uffici Comunali per la successiva autorizzazione.

L'utilizzo del suolo pubblico, già oggetto di autorizzazione emessa in data antecedente l'adozione della presente ordinanza, potrà essere prorogato fino alla data del 8 giugno 2024, data entro la quale i suoli pubblici occupati dovranno essere lasciati liberi alla pubblica fruizione e tutte le autorizzazioni/concessioni rilasciate per le finalità di cui trattasi si intenderanno revocate.

Son fatte salve le istanze di utilizzo suolo pubblico, acquisite al protocollo generale dell'ente anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la cui autorizzazione potrà essere concessa con efficacia fino alla data dell'8 giugno 2024.

Eventuali oneri concessori già corrisposti e relativi a concessioni di suolo pubblico inerenti il periodo temporale successivo alla data del 08 giugno 2024 e riguardanti le motivazioni di cui alla presente ordinanza, saranno oggetto di rimborso previa formale richiesta inoltrata agli uffici competenti da parte degli aventi diritto.

Dal prossimo anno (2025) e per gli anni a seguire, i contenuti della presente ordinanza avranno efficacia dal 1° maggio al 20 ottobre.

Il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, dovranno effettuare controlli, senza preavviso, su tutta l'area definita al fine di verificare il rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

L'inosservanza del periodo di sospensione comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 a carico del trasgressore, oltre alla sospensione delle attività in essere con contestuale obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

La presente Ordinanza avrà effetto immediato e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'ente e sugli Avvisi del sito ufficiale del Comune.

I messi comunali hanno l'obbligo di notificare il presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, ai Capi Area degli Uffici Comunali, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al Comando Compagnia dei Carabinieri ed al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di stanza a Taormina.

La presente Ordinanza abroga o integra eventuali ordinanze emanate in materia in contrasto con le superiori disposizioni.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania o in alternativa ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo

Pretorio.

Taormina li 21/05/2024

Sottoscritta dal Sindaco

- **(DE LUCA CATENO)**
con firma digitale